

FRONTALIERI: LA TASSAZIONE DEL «SECONDO PILASTRO»

■ Sono un lavoratore frontaliere con la Svizzera. A breve andrò in pensione e percepirò quanto accantonato negli anni come secondo pilastro. Questo importo verrà assoggettato all'imposta alla fonte in Svizzera: avrò però diritto alla restituzione di quanto trattenuto dietro presentazione di una lettera di conferma dell'autorità competente italiana? So di diverse interpretazioni in materia di tassazione di quanto percepirò. Secondo la regione Lombardia (n.904-359/2004) andrebbe applicato il regime fiscale applicabile ai capitali corrisposti con ex imposta del 12,50 per cento. Mentre per per la regione Piemonte (954-56/2007) andrebbe inquadrato come reddito di lavoro subordinato e quindi non tassato in Italia.

Quale comportamento è corretto seguire ai fini della tassazione in Italia?

A.S. – VARESE

Fermo restando che la fattispecie presenta tuttora margini di incertezza normativa, un comportamento prudente sotto il profilo fiscale potrebbe essere quello che media le due posizioni. In particolare, si potrebbe, da un lato, considerare le somme percepite a titolo di secondo pilastro come somme equiparabili a redditi di lavoro di dipendente (alla stregua di un Tfr), e dunque da non assoggettare a tassazione in Italia in virtù dell'accordo sui frontalieri del 1974; e dall'altro lato, tassare come redditi di capitale, quindi con imposta sostitutiva del 26% (salvo opzione per la tassazione ordinaria) i rendimenti maturati sul capitale trattenuto.

A cura di **Fabrizio Cancelliere**